

DETERMINA DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE - AREA AMMINISTRATIVA

N° 905 del 28/09/2017

Oggetto:	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL SISTEMA SPETTROMETRIA INTEGRATO “DSPEC-LF” S/N 14072023 IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE FISICA AMBIENTALE DEL DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AMETEK S.R.L.
-----------------	--

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Gianfranco Attili
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

IL DIRIGENTE

PREMESSO che presso la “Sezione Fisica Ambientale” del Distretto provinciale di Pescara è in dotazione un sistema di spettrometria gamma al germanio iperpuro Ortec (composto da: “rivelatore al germanio Profile” s/n 54-TP13508A, “Sistema spettrometria integrato” s/n 14072023, “sistema raffreddamento elettrico” s/n 140403ER, “modulo di controllo per x-cool” s/n 14231920), acquistato nell’ambito della Convenzione Arta-Regione Abruzzo per l’implementazione di un sistema nazionale di monitoraggio della radioattività ambientale dalla società AMETEK S.p.a. di Robecco sul Naviglio (MI), utilizzato per il monitoraggio radioattività ambientale;

ACQUISITA la richiesta, allegata alla presente (***Allegato 1***), effettuata all’Ufficio Acquisti di Beni e Servizi, Contratti” dell’Arta con Prot.n°0024166 del 23.09.2017, avente ad oggetto *“Richiesta di riparazione del modulo elettronico D.SPEC LF matricola 14072023 in dotazione presso il laboratorio di Fisica Ambientale”*, con la quale si richiede la riparazione del modulo di acquisizione elettronica D-SPEC LF s/n 14072023, il quale è parte integrante del sistema di spettrometria gamma suddetto;

CONSIDERATO che nella suddetta richiesta viene dichiarato dal RUP che *“la ditta Ametek srl, produttrice e fornitrice della catena di misura sopracitata, risulta essere l’unica ditta in grado di riparare, aggiornare, mantenere tutti i componenti della catena stessa, di fornire i ricambi eventualmente necessari e così garantire la conformità delle prestazioni dell’intera catena di misura ai requisiti richiesti dalla Legislazione e dalla Normativa tecnica”*

CONSIDERATO che nella suddetta richiesta viene specificato che *“la riparazione del modulo, assolutamente necessario per l’utilizzo dello spettrometro gamma, risulta particolarmente urgente, in quanto la strumentazione in questione viene regolarmente utilizzata per l’attuazione del Piano Regionale per il controllo della radioattività ambientale della Regione Abruzzo (PPRIC 2016-2019), per il popolamento della banca dati nazionale RADIA di ISPRA e per le misurazioni su campioni di acqua destinata al consumo umano necessarie per le indagini preliminari propedeutiche al piano di controllo regionale previsto dalla Legge n.28 del 2016 e per la successiva attuazione del piano stesso”*

PRESO ATTO che alla suddetta richiesta viene allegata la seguente documentazione:

- Preventivo Nr.217R150 del 22.09.2017, fornito dalla ditta AMETEK S.r.l., acquisito al Prot.(Distretto di Pescara) n°0024069 del 22.09.2017;
- “DICHIARAZIONE di esclusività prodotti ORTEC”, acquisita al Prot.(Distretto di Pescara)n°0024165 del 23.09.2017;

PRESO ATTO, secondo quanto suddetto, dell’urgenza di effettuare l’intervento di riparazione del suddetto modulo e della dichiarazione del RUP circa l’esclusività della fornitura;

ACCERTATA l’urgenza di effettuare l’intervento tecnico di riparazione sul modulo in oggetto, per un conforme uso dello stesso, al fine di assicurare la correttezza e la puntualità dei risultati delle attività analitiche eseguite, considerato che il malfunzionamento dello strumento dovuto, secondo quanto affermato dal RUP nella suddetta nota, a danneggiamento causati da ripetute interruzioni di corrente elettrica con conseguenti sbalzi di tensione, comporta l’impossibilità di eseguire le attività analitiche previste e programmate;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e



servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101»;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 *“sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”;*

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art.1, comma 3, che *“Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”;*

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;*

VERIFICATO, in seguito a consultazione del sito web della CONSIP (www.acquistinretepa.it), che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge n.488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, come risulta da stampa allegata (**Allegato 2**), dell'elenco delle convenzioni attive, elaborato in data odierna e conservato agli atti dell'Agenzia, sicchè è possibile effettuare l'acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei conti;

DATO ATTO di non aver potuto utilizzare il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in quanto risulta assente il metaprodotto utilizzato (riparazione modulo elettronico D.SPEC LF) , come da stampa allegata (**Allegato 3**);

EVIDENZIATO che il ricorso alle procedure autonome è consentito nel caso in cui il bene e/o



servizio non possa essere acquisito secondo le modalità ex legge (ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010) ovvero, se pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente;

DATO ATTO che per la fornitura di cui trattasi, per tutte le suddette motivazioni, ricorrono le condizioni per l'effettuazione di un acquisto in autonomia;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'art.63 *“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50* (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che *“nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti” (comma 1)*, specificando che *“nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata....” (comma 2)* *“...“....quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico...” (lett b)* nella circostanza in cui *“la concorrenza e' assente per motivi tecnici” (punto 2)* e precisando che tale eccezione si applica *“solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto”*;

PRESO ATTO della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell'ipotesi caratterizzata dalla circostanza dell'impossibilità dovuta all'assenza totale di concorrenza, o quantomeno della difficoltà derivante dall'esiguità del numero di operatori rinvenibili nel settore di interesse, di reperire un affidatario bandendo una gara pubblica, in situazioni in cui non viene a realizzarsi una reale situazione di concorrenza in quanto risulta sul mercato un solo operatore economico in condizione di poter offrire le prestazioni oggetto della fornitura;

PRESO ATTO che la ditta AMETEK S.r.l. con propria *“DICHIARAZIONE di esclusività prodotti ORTEC”* del 22.09.2017, acquisita al Prot.(Distretto di Pescara) n°0024165 del 23.09.2017), , **(Allegato 4)**, confermando la propria condizione di esclusivista per la presente fornitura, dichiara quanto segue: *“la Divisione AMT di AMETEK S.r.l. è distributrice esclusiva per il territorio italiano dei prodotti della ORTEC di Oak Ridge, Tennessee (USA) e che come tale è anche l'unica Società autorizzata ad effettuare assistenza tecnica su detti prodotti”*;

CONSAPEVOLE che l'affermata infungibilità comporta l'applicazione dell'art.63, comma 2, lett.b) punto 2 del d.Lgs.50/2016, si attesta che, per le ragioni di natura tecnica specificate, la fornitura della riparazione in oggetto può, per la documentazione fornita, essere affidata unicamente alla ditta AMETEK S.r.l. in quanto esclusivista unica per la fornitura richiesta, configurandosi in tal caso una fattispecie legittimante, ai sensi e per gli effetti del suddetto articolo di legge, il ricorso ad un unico offerente;

VISTO l'art.63 *“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50*, il quale stabilisce che *“nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e', inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale*



di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate" (comma 3, lett b));

CONSIDERATO che la fornitura del servizio di riparazione del modulo di cui trattasi, può senza alcun dubbio considerarsi una consegna complementare effettuata dal fornitore originario dello strumento e destinata all'ampliamento della fornitura già esistente in quanto necessaria per la corretta funzionalità dello strumento stesso;

DATO ATTO che il cambiamento di fornitore che comporti l'obbligo per l'amministrazione di effettuare forniture con caratteristiche differenti, inteso come eventuale utilizzo di una parte di ricambio differente rispetto a quella fornita in esclusiva dalla AMETEK Srl, senza alcun dubbio comporterebbe incompatibilità e/o difficoltà tecniche sproporzionate, con conseguenti risultati negativi sulle attività analitiche effettuate e probabile malfunzionamento e/o guasti della strumentazione in dotazione;

RITENUTO, per i motivi suddetti, di affidare la riparazione dello strumento in oggetto alla società AMETEK S.r.l. di Robecco sul Naviglio (MI) la quale, in qualità di fornitrice in esclusiva dello stesso, è altresì la più adatta ad effettuarne la riparazione;

ACQUISTO il preventivo Nr. 217R150 del 22.09.2017, allegato al presente provvedimento (**Allegato 5**), formulato dalla ditta AMETEK S.r.l. per la fornitura di riparazione del del sistema spettrometria integrato "DSPEC-LF" s/n 14072023 in dotazione alla sezione Fisica Ambientale del Distretto Provinciale di Pescara, il cui costo complessivo è pari ad € 2.950,00 + IVA al 22% (€ 3.599,00 IVA inclusa);

RITENUTO, per tutte le suddette motivazioni, di approvare il preventivo di spesa formulato dalla società AMETEK S.r.l.;

ACCERTATE la congruità del prezzo relativo alla riparazione di cui trattasi e la sussistenza della qualificazione professionale del fornitore AMETEK S.r.l.;

RITENUTO, per i motivi suddetti, di affidare, ai sensi dell'art.63 comma 1, comma 2 lett b) punto 2 e comma 2 lett c) e comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016, ai fini di garantire la massima semplificazione e la tempestività dell'intervento, l'affidamento della fornitura del servizio di riparazione dello strumento in oggetto alla società AMETEK S.r.l. di Robecco sul Naviglio (MI);

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 74 del 13/10/2016 è stato adottato il Bilancio di previsione 2017-2019 di A.R.T.A. Abruzzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2017 dell'Agenzia ed essendo l'A.R.T.A. in gestione provvisoria, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza", in quanto non risulta possibile sospendere la manutenzione/riparazione della strumentazione in dotazione ai laboratori, per non incorrere in grave disservizio nello svolgimento delle attività analitiche svolte dai



laboratori ed assegnate all'Arta dalla legge istitutiva;

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla fornitura in oggetto, dando atto che la spesa di € 3.599,00 iva compresa trova copertura finanziaria al capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2017;

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Emanuela Scamosci, Direttore del Distretto Provinciale di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016, il quale individua il RUP tra i soggetti delle stazioni appaltanti stabilendo, al comma 1, che *"La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento..."*;

DATO ATTO che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art.31 ("Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni") del D.Lgs.50/2016, il quale stabilisce, al comma 1, che *"Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP)..."*, precisando che *"l'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato"*;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...."*;

DETERMINA

1) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell'art.63 comma 1, comma 2 lett b) punto 2 e comma 2 lett c) e comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016, la fornitura dell'intervento tecnico di riparazione del sistema spettrometria integrato "DSPEC-LF" s/n 14072023 in dotazione alla sezione Fisica Ambientale del Distretto Provinciale di Pescara, utilizzato per il monitoraggio radioattività ambientale, alla società AMETEK S.r.l. di Robecco sul Naviglio (MI), unica in grado di effettuarne la manutenzione in qualità di fornitrice dello stesso, secondo le modalità di cui al preventivo di spesa in allegato al presente provvedimento, al costo di € 2.950,00 + iva;

2) **DI PRENDERE ATTO** della "DICHIARAZIONE di esclusività prodotti ORTEC" del 22.09.2017, acquisita al Prot.(Distretto di Pescara) n°0024165 del 23.09.2017), con la quale la ditta AMETEK S.r.l., confermando la propria condizione di esclusivista per la presente fornitura, dichiara quanto segue: *"la Divisione AMT di AMETEK S.r.l. è distributrice esclusiva per il territorio italiano dei prodotti della ORTEC di Oak Ridge, Tennessee (USA) e che come tale è anche l'unica Società autorizzata ad effettuare assistenza tecnica su detti prodotti"*;

3) **DI INDIVIDUARE** nella persona della D.ssa Emanuela Scamosci, Direttore del Distretto Provinciale di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016, il quale individua il RUP tra i soggetti delle stazioni appaltanti stabilendo, al comma 1, che *"La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta*



dal responsabile unico del procedimento...”;

4) **DI DARE ATTO** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;

5) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 3.599,00, al lordo di IVA sul capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2017;

6) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza*" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 "*Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza](#)*", il codice CIG identificativo della presente fornitura è **Z3D200ED0D (Allegato 6)**;

7) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Data, 28/09/2017

ATTILI GIANFRANCO / INFOCERT SPA

